

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: Affidamento del servizio di esecuzione di indagini integrative per la caratterizzazione dei sedimenti marini collocati nel Porto Petroli di Genova e nella zona "pescatori" presso il porto di Prà nell'ambito dell'intervento di banchinamento e riempimento dello specchio acqueo a levante del pontile Delta del porto petroli di Multedo e sistemazione idraulica del Rio Molinassi, presso Sestri Ponente (CUP: B33H19001400001 – CIG: 85080508F6 – MOGE: 020351).

L'anno 2020, il giorno del mese di, con la presente scrittura privata da registrarsi in solo caso d'uso,

tra

il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott. Ing. Stefano Pinasco nato a Genova il 22/11/1961 e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Settore Attuazione Opere Idrauliche – n. in data/..../2020 esecutiva ai sensi di legge (di seguito "Stazione Appaltante");

e

....., con sede in,
..... -(.....), Partita IVA n.
....., Codice fiscale....., Tel.....,
Fax....., PEC....., rappresentato dal legale

rappresentante, nato ad il

..... – C.F. (di seguito “Appaltatore”).

Si conviene e si stipula quanto di seguito previsto

Articolo 1 - Natura e oggetto dell'incarico

La Stazione Appaltante affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.76 del 16.07.2020, così come modificato dalla Legge n.120 del 11.09.2020 (GU n. 228 del 14.09.2020), all'Appaltatore, che accetta l'incarico per l'esecuzione del servizio relativo all'esecuzione di indagini integrative per la caratterizzazione dei sedimenti marini collocati nel Porto Petroli di Genova e nella zona “pescatori” presso il porto di Prà nell'ambito dell'intervento di banchinamento e riempimento dello specchio acqueo a levante del pontile Delta del porto petroli di Multedo e sistemazione idraulica del Rio Molinassi, presso Sestri Ponente e riguarda l'esecuzione di n.11 sondaggi ambientali da svolgersi a mare fino alla profondità di 3 m, il prelievo di n.44 campioni (ognuno in triplice aliquota) e le successive analisi ecotossicologiche, chimiche, fisiche di caratterizzazione dei materiali sui campioni prelevati, secondo quanto previsto dal D.M. 173/2016.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le disposizioni normative di settore applicabili e in particolare le serie di norme con sigle UNI, ISO, EN e combinazioni delle stesse. In particolare, l'Appaltatore si impegna ad eseguire i sondaggi ambientali e le analisi in laboratorio con riferimento alle norme di settore (in particolare al D.M. 173/2016) e alle disposizioni contenute nel documento “Capitolato speciale prestazionale d'appalto”, che è parte inscindibile e sostanziale delle presenti condizioni particolari del contratto.

Le prestazioni contrattuali devono essere complete, comprensive dunque

dell'ottenimento di tutti i permessi ed autorizzazioni necessari per lo svolgimento dell'attività, dell'utilizzo di una piattaforma/pontone, della movimentazione di attrezzatura, dell'allontanamento, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta solidi e liquidi delle lavorazioni e delle analisi di laboratorio.

Al termine di ogni attività, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- una "scheda di campo" per ogni punto d'indagine, contenente tutte le informazioni relative al punto di sondaggio e ai relativi campionamenti ed in particolare le seguenti informazioni: codice del progetto; sito di prelievo; codice identificazione del sondaggio e del campionamento; data e ora di prelievo del campione; persona che ha effettuato il campionamento; coordinate proiettate UTM WGS84 fuso 32/33, da rilevare appositamente con strumentazione adeguata.

- i "rapporti di prova" rilasciati dal laboratorio incaricato contenenti i risultati ottenuti al termine delle determinazioni analitiche di ciascuna analisi di caratterizzazione (ecotossicologica, chimica e fisica). Per maggiori dettagli si rimanda al documento "Capitolato speciale prestazionale d'appalto".

- una "relazione finale" al termine delle attività di campionamento ed analisi per descrivere le attività effettuate sia in termini di modalità di campionamento sia in termini di tipologia di analisi eseguite. A tale relazione dovrà essere allegata tutta la documentazione prodotta quale, ad esempio e a titolo indicativo, stratigrafie dei sondaggi, rilievo topografico, fotografie delle attività eseguite e dei materiali campionati, rapporti di prova di laboratorio. Inoltre, la relazione citata dovrà riportare la classificazione dei sedimenti che saranno oggetto di indagine, secondo quanto previsto dal D.M. 173/2016.

Le attività oggetto del presente contratto, unitamente alla documentazione sopra citata, dovranno essere eseguite e consegnate alla Stazione Appaltante secondo le modalità, i tempi e le condizioni previsti nel successivo art. 2.

L'Appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto del presente incarico nonché tutte le prestazioni e le forniture a essi complementari, anche ove non espressamente indicati, in conformità alle norme di Legge e ai Regolamenti vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto e nei documenti contrattuali.

Articolo 2 – Termini per l'esecuzione delle prestazioni

Il presente contratto ha durata di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna del servizio.

Le attività oggetto del presente contratto, come individuate nel precedente art. 1, dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini di seguito indicati:

Le prestazioni oggetto del presente incarico dovranno essere avviate **entro 15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio.

La durata massima prevista per l'esecuzione dei n.11 sondaggi è di **32 (trentadue) giorni** naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio. Con tale termine s'intendono incluse le tempistiche necessarie per l'ottenimento dei permessi/autorizzazioni propedeutici per l'esecuzione dei sondaggi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna alla Stazione Appaltante delle "schede di campo" (una per ogni punto d'indagine) entro il **termine massimo di 8 (otto) giorni** naturali e consecutivi dall'esecuzione di ogni relativo sondaggio (Consegna intermedia 1).

La durata massima prevista per l'attività di analisi in laboratorio è di 112 (centododici)

giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna del servizio.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna alla Stazione Appaltante dei "rapporti di prova" rilasciati dal laboratorio incaricato per ogni analisi di caratterizzazione effettuata (Consegna intermedia 2) e del "rapporto finale" (Consegna finale) entro il **termine massimo di 120 (centoventi) giorni** naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio.

Ogni documento redatto dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante in n. 2 copie cartacee firmate in originale, in n.1 copia digitale in formato pdf firmata digitalmente e in n.1 copia digitale su supporto informatico nei formati originali modificabili (.dwg, .doc, .xls ect.).

La documentazione prodotta per lo svolgimento del suddetto incarico dovrà essere consegnata esclusivamente al Comune di Genova – Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Via di Francia n. 3 – 3° piano – 16149 – Genova – PEC comunegenova@postemailcertificata.it – Email direzioneopereidrauliche@comune.genova.it. Il costo di riproduzione e consegna al destinatario della documentazione di cui al presente articolo si intende compensato nel corrispettivo.

Articolo 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Ai fini dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto, l'Appaltatore accetta di ricevere un corrispettivo stimato pari a Euro# (Euro/.....) esente da IVA ai sensi dell' art. 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre1972 n. 633, comprensivo di tutte le attività ed elaborati previsti nell'offerta economica prot. n. del....., siglata dal che riporta i prezzi unitari netti (IVA esclusa) che devono intendersi fissi e invariabili e comprensivi delle spese generali e degli utili di

impresa. Tale corrispettivo è comprensivo degli oneri della sicurezza pari a Euro 10.000,00# (diecimila/00).

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, obbligandosi ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, avverrà secondo le modalità di legge e nel rispetto di quanto di seguito previsto.

Il pagamento all'Appaltatore delle attività di esecuzione dei sondaggi e delle analisi di laboratorio avverrà con le seguenti modalità:

- Il 30% del totale dell'importo all'inizio dell'attività di sondaggio a mare;
- Il 30% del totale dell'importo a completamento delle operazioni di carotaggio (Scadenza intermedia 1);
- Il 40% del totale dell'importo alla consegna e validazione delle analisi di laboratorio (Consegna finale).

Per quanto concerne gli oneri per la sicurezza, il relativo compenso sarà liquidato in percentuale in base all'ammontare dei lavori contabilizzati sul totale del contratto.

Il corrispettivo, determinato a "corpo e a misura", s'intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente contratto e di tutti i documenti contrattuali e all'offerta economica (prot n. del), corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che all'Appaltatore si è impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua offerta da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie

per eseguire i servizi affidatogli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il pagamento delle predette quote di corrispettivo, previa verifica del regolare ed effettivo svolgimento delle relative prestazioni e della regolarità della documentazione fornita dall'Appaltatore, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle relative fatture.

Il pagamento delle predette quote di corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni: Banca - Agenzia
.....Codice IBAN

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono: nato a il
..... codice fiscale; nato a

..... il codice fiscale

..... nato a il codice fiscale

.....

Ai sensi dell'art.3 della L.n.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva, e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art.3 della L.n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti con conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati.

Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore emetterà fattura intestata al Comune di Genova – Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Via di Francia 3 – 16149 Genova.

Le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse in forma elettronica e dovranno contenere i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione (qualora esistente), il numero di **C.U.P. B33H19001400001**, di **C.I.G. 85080508F6**, il codice univoco ufficio (codice IPA) **0FQVUM** (l'eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC).

Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, la Stazione Appaltante, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto ai sensi di quanto disposto dal D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 4 – Subappalto

E' ammesso il subappalto per le attività quali l'utilizzo del pontone e le analisi di laboratorio, purché dichiarato dall'Appaltatore in sede di offerta economica, nei limiti di cui all'art. 105, comma 2 del Codice e alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo citato.

Articolo 5 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi

L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento delle attività affidate a regola d'arte. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività attribuibili all'operato dell'Appaltatore stesso o dei soggetti dallo stesso incaricati.

L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente

contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente contratto e altresì si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento apposite clausole che prevedano: i) l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

Articolo 6 – Attività di controllo.

Al fine di consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell'attività di sondaggio ambientale ed analisi in laboratorio, l'Appaltatore ha l'obbligo di identificare tempestivamente le possibili cause che possono influire negativamente sulle attività in oggetto, proponendo le adeguate azioni correttive, di identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative e

pareri rispetto a quanto già in possesso dell'Appaltatore e di agevolare l'esecuzione delle attività seguendone lo sviluppo "passo a passo" assicurando una continua condivisione con la Stazione Appaltante dello stato di avanzamento delle predette attività.

L'Appaltatore si obbliga ad incontri e conference calls qualora richiesti dalla Stazione Appaltante con il R.U.P. e con i referenti tecnici all'uopo indicati, nel corso dei quali l'Appaltatore, se richiesto, dovrà produrre la documentazione progettuale in progress sia in formato cartaceo che in formato elettronico, anche per consentire la valutazione da parte del R.U.P. o del referente tecnico da lui incaricato del corretto avanzamento delle attività in relazione al rispetto dei termini di consegna intermedi e finale di cui al precedente articolo 2.

Agli incontri di cui al precedente periodo potrà altresì partecipare il Referente della Società di progettazione incaricata dal Comune per il recepimento dei risultati delle analisi ambientali.

L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto nel presente contratto e riportato nell'offerta economica prot n. delsarà effettuato dal R.U.P. o dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, se nominato, con la comunicazione all'Appaltatore della regolare esecuzione delle prestazioni.

Articolo 7 – Polizza assicurativa e cauzione definitiva.

L'Appaltatore ha consegnato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del "ramo responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un

massimale almeno pari a 145.000,00 € .

La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese o maggiori costi. In caso di errori od omissioni la Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore di eseguire nuovamente le attività in oggetto, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di validazione delle analisi di laboratorio.

La mancata presentazione della polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria rilasciata da con sede in,
via, civ , numero polizza
....., emessa in data, per l'importo di Euro
..... (...../00), pari al,00% (..... per cento dell'importo
del presente contratto, eventualmente ridotto di ,00%
ricorrendo i presupposti di applicazione degli artt. 103 comma 1 del Codice), avente
validità dalla data di consegna del servizio e durata 120 (centoventi) giorni naturali e
consecutivi.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Al fine di ottenere l'erogazione dell'anticipazione, come espresso all'articolo 35

comma 18 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore deve presentare garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo corrispondente al corrispettivo contrattuale a seguito della consegna del Servizio da parte del RUP maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 8 - Penali e Risoluzione del contratto.

Ove l'adempimento degli obblighi contrattuali specificati all'art. 2 del presente contratto venga ritardato oltre il termine stabilito, salvo eventuali giustificati e provati motivi, verrà applicata, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penalità pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

In tal caso, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario, senza che questi possa pretendere compensi o indennità di sorta sia per onorari che per rimborso spese. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Civica Amministrazione Comune a richiedere all'Appaltatore il risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante inoltre procederà alla risoluzione del contratto nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) l'inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010. In questo caso il contratto sarà risolto con effetto immediato tramite dichiarazione scritta del Responsabile del Procedimento, comunicata tramite nota PEC all'Appaltatore, fatti salvi tutti i diritti e le facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante. La Ditta Incaricata o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del relativo contratto, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività in oggetto ai sensi della normativa vigente, il Comune procederà alla risoluzione del contratto. In tal caso il committente procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; provvederà, inoltre all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

In caso di perdita da parte dell'affidatario dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività in oggetto durante lo svolgimento dell'incarico, il Comune procederà alla risoluzione del contratto. In tal caso il committente procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Costituiscono comunque causa di risoluzione:

a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione del servizio;

b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;

c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio.

Articolo 9 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

Articolo 10 - Recesso.

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, ai sensi dell'articolo 2237 comma 1 codice civile, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato.

Articolo 11 – Riservatezza e proprietà dei documenti.

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 3, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei singoli elaborati prodotti all'esito delle

attività di sondaggio e di analisi in laboratorio in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.

L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sugli elaborati predisposti o realizzati dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tale documentazione.

Articolo 12 – Comunicazioni

L'incarico si svolgerà alle dipendenze dell'Amministrazione Comune di Genova, in particolare del Direttore della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento Ing. Stefano Pinasco.

Il responsabile tecnico e del contratto è il Dott., nato a
(.....) il C.F. in qualità di.....

Egli ha individuato il Sig., in qualità di..... della

società, come tecnico di riferimento per l'esecuzione delle attività
oggetto del presente contratto.

Tutte le comunicazioni riferite al presente contratto saranno effettuate per iscritto e
inviata a mezzo P.E.C. o e-mail ordinaria ai seguenti indirizzi:

Comune di Genova

Via Garibaldi n.9 - 16124 Genova (GE)

Tel 010.1010

p.e.c.: comunegenova@postemailcertificata.it

e-mail: direzioneopereidreauliche@comune.genova.it

Nome Società.....

Indirizzo:.....

Tel:

Pec:

e-mail:

**Articolo 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento
UE n. 679/2016)**

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9 –
telefono 010.557111; indirizzo e-mail urpgenova@comune.genova.it; casella di posta
elettronica certificata (PEC) comunegenova@postemailcertificata.it), tratterà i dati
personali conferiti con il presente contratto, con modalità prevalentemente informati-
che e telematiche, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal
D.Lgs. 30.06.2003, n.196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" -, per i
fini connessi al presente atto e dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di archivia-
zione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Articolo 14 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti circa l'interpretazione, del presente contratto e la sua applicazione, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente il Foro di Genova. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Articolo 15 - Spese

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto e quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione desumibili dal D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore. Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e pertanto nel testo attualmente vigente.

Letto, approvato e sottoscritto in data

L'Appaltatore (firmato digitalmente) .

La Civica Amministrazione..... (firmato digitalmente)

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. (.....) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell'ufficio.